

COMUNE di CARBONARA SCRIVIA



Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

INDICE

Art. 1

Servizio di trasporto scolastico

Art. 2

Utenti del servizio

Art. 3

Modalità di accesso al servizio

Art. 4

Modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico

Art. 5

Modalità di gestione del servizio

Art. 6

Contribuzione utenza

Art. 7

Modalità di pagamento

Art. 8

Alunni portatori di handicap

Art. 9

Comportamento degli utenti e sanzioni

ART. 1

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. La presente normativa definisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico.
2. Il servizio di trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale in base:
 - al Decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 1997;
 - alla Circolare del Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997
 - al presente regolamento;nonché sulla base del numero dei richiedenti e del relativo luogo di residenza, compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico.
3. Il servizio di trasporto viene garantito attraverso la gestione diretta o in affidamento all'esterno.

ART. 2

UTENTI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni residenti nei Comuni di Carbonara Scrivia e Spineto Scrivia (ai sensi della convenzione vigente).
2. Avranno diritto ad usufruire del servizio di trasporto scolastico i bambini o alunni della scuola dell'obbligo.

ART. 3

MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. Coloro che intendono usufruire del servizio di trasporto dovranno presentare agli Uffici Comunali, entro la data stabilita ogni anno dall'A.C. e comunicata con avviso pubblico, apposita domanda utilizzando esclusivamente gli stampati predisposti dal Comune.
2. I genitori dovranno sottoscrivere unitamente alla domanda di iscrizione la clausola di accettazione dell'eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi per il recupero coattivo delle somme dovute in caso di inadempienza nel pagamento. In difetto di tale accettazione la domanda di iscrizione non verrà accolta.
3. Non saranno accettate le richieste presentate da utenti che non risultino in regola con i pagamenti relativi all'anno scolastico precedente.
4. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare per iscritto agli uffici comunali, almeno 5 giorni prima dell'interruzione.
5. La presentazione della domanda di cui al precedente comma 1 comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento.

ART. 4

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno prelevati, accompagnati e riconsegnati dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale nei punti di fermata e negli orari dalla stessa stabiliti all'inizio dell'anno scolastico.
2. Le famiglie si impegnano a garantire la presenza di persona maggiorenne autorizzata per accogliere al ritorno il minore non appena disceso dallo scuolabus, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di mancata accoglienza. Qualora i genitori non possano in nessun modo accogliere il minore alla fermata dichiareranno nel modulo di domanda che questi farà rientro a casa autonomamente, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità dovuta alla mancata accoglienza.

ART. 5

MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. E' esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunale per fatti dannosi che possono verificarsi prima della salita sugli scuolabus e successivamente alla discesa dai medesimi.

2. Il servizio di trasporto del Comune, se effettuato con l'utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome del Comune, così come previsto dal D.M. 31 gennaio 1997, è disponibile per attività didattiche esterne con finalità educative sia in orario scolastico che extrascolastico, sempre che non ostino problemi di manutenzione dei mezzi e turni di servizio del personale addetto, e nel rispetto delle norme in materia di immatricolazione dei mezzi.

ART. 6

CONTRIBUZIONE UTENZA

1. L'erogazione del servizio di trasporto scolastico prevede la contribuzione a carico delle famiglie.
2. Nel caso di utilizzo parziale (solo andata e/o ritorno) la contribuzione dovrà essere comunque corrisposta per l'intero.

ART. 7

MODALITA' DI PAGAMENTO

3. La quota annua di contribuzione al servizio di trasporto per le Scuole Elementari e Medie dovrà essere pagata mensilmente e anticipatamente.
4. Non sono previste riduzioni della quota annua di contribuzione in caso di assenza temporanea dell'alunno trasportato.
5. Per le famiglie che abbiano più di un figlio che usufruisce del servizio viene applicata una riduzione del 50% a partire dal 2° figlio.
6. A coloro che non pagassero la quota di compartecipazione richiesta verrà inviato un avviso con il quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione, entro e non oltre il termine dei quindici giorni dalla data di ricevimento del medesimo. Trascorso tale termine, coloro che non avessero regolarizzato la loro posizione dovranno pagare una mora in misura pari al 10% della somma complessiva del debito e gli interessi legali. Qualora vi fossero somme dovute e non pagate, l'Amministrazione passerà alla riscossione mediante ruolo coattivo delle stesse.

ART. 8

ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP

1. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni portatori di handicap, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 104 del 05.02.1995 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

ART. 9

COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E SANZIONI

1. Durante gli spostamenti gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto ed in particolare:
 - rimanere seduti per tutto il percorso nel posto assegnato dal personale scuolabus, assumendo un comportamento corretto;
 - non recare disturbo al personale ed ai compagni;
 - non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi (temperini, petardi, ecc.);
 - usare un linguaggio corretto.
2. In caso di comportamento scorretto saranno adottate, secondo il criterio della correlazione alla gravità dell'infrazione e al pregiudizio che potrebbe arrecare al regolare funzionamento del servizio, le seguenti sanzioni:
 - richiamo verbale,
 - ammonizione scritta indirizzata al genitore;
 - sospensione dal servizio in caso di particolare gravità del comportamento con rischi per l'incolumità delle persone e pregiudizi per il servizio nonché in caso di comportamento recidivo.

3. In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo è previsto un risarcimento da parte dei genitori del minore, previa quantificazione dei danni stessi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il pagamento dell'importo sarà preceduto da regolare contestazione del danno arrecato mediante raccomandata a/r. I genitori, nei cinque giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potranno presentare le proprie controdeduzioni sulle quali deciderà il Dirigente del competente settore. L'ammontare del danno dovrà essere pagato mediante versamento c.c.p.
4. La frequenza al servizio deve essere regolare: in caso di prolungate ed ingiustificate assenze, riferibili a tre settimane, l'ufficio provvede alla cancellazione degli utenti dal servizio. Tale provvedimento sarà adottato previa comunicazione scritta, raccomandata a/r, ai genitori dell'alunno stesso che, entro dieci giorni dalla data della notifica, potranno presentare le proprie giustificazioni: in mancanza di queste si procederà alla cancellazione senza che nulla possa essere rivendicato dai genitori.
5. Nel caso venga segnalato un comportamento scorretto nei confronti degli alunni viaggianti da parte del personale scuolabus, l'Ufficio adotterà verso quest'ultimo tutte le procedure previste dal contratto di lavoro (richiamo, avvio procedimento disciplinare, ecc.).